

presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, da persona eletta dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L'assemblea nomina con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

3. Spetta al presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertando l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi ad intervenire, regolare l'andamento dei lavori e proclamare l'esito delle votazioni, sottoscrivere, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione nell'apposito libro.

4. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 12

1. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- determina i compensi degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- delibera su operazioni di fusione, scissione o trasformazione relative a società controllate e collegate, impartendo le opportune istruzioni a chi, in nome della Società, interviene alle adunanze degli organi delle società partecipate;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;
- approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, ove ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

3. E', inoltre, convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

ART. 13

1. L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto, l'emissione delle obbligazioni e la proroga della durata della Società.

2. L'assemblea straordinaria è, altresì, convocata in tutti i casi previsti

dalla legge ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fatto salvo il disposto del quinto comma dell'art. 2369 del codice civile.

TITOLO IV

Amministrazione

ART.14

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il consiglio di amministrazione può eleggere fra i suoi componenti un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere confermati. Gli stessi possono essere revocati soltanto dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a sostituirli con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, secondo le modalità di cui al comma 1. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui fanno parte.

ART. 15

1. Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservati all'assemblea dei soci.

2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

3. Il consiglio di amministrazione può conferire speciali incarichi al presidente, nominare, su proposta del presidente, tra i suoi membri un amministratore delegato o più consiglieri delegati ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile.

4. Rientra nei poteri del consiglio di amministrazione conferire, su proposta del presidente, procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

5. Il consiglio di amministrazione può, altresì, conferire, su proposta del presidente, incarichi a propri membri, nonché a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti.

6. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'andamento generale

della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

7. Il presidente può conferire fino a un massimo di tre incarichi di consulenza a terzi, per l'approfondimento di particolari tematiche inerenti al raggiungimento degli scopi sociali, riferendone al consiglio di amministrazione.

8. La durata degli incarichi di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio di amministrazione.

ART. 16

1. Il presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da tre consiglieri o dal collegio sindacale, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, convoca il consiglio di amministrazione nella sede sociale, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.

2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell'adunanza. Della convocazione viene negli stessi termini dato avviso anche ai sindaci.

3. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di regolare convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti i suoi componenti ed i sindaci effettivi.

4. Il consiglio designa il segretario anche al di fuori dei propri componenti.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto il verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nell'apposito libro.

8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi queste condizioni, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

9. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che, ove non stabilito all'atto della nomina, è determinato dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità con le disposizioni del presente statuto, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

ART. 17

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, al consigliere più anziano di età.
2. La firma del vice presidente, ove eletto, o del consigliere più anziano di età fa piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
3. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 15, comma 3, il potere di rappresentanza spetta, altresì, all'amministratore delegato od ai consiglieri delegati, nei limiti della rispettiva delega.

ART. 18

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può nominare un direttore generale, determinandone i poteri, il compenso e la durata in carica.
2. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

Collegio sindacale

ART. 19

1. Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, si compone di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due supplenti. Il presidente ed uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio sindacale esercita anche il compito del controllo contabile, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2409-bis del codice civile.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.
3. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità previste dall'articolo 16, comma 8, del presente statuto.

TITOLO VI

Bilancio e utili

ART. 20

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

ART. 21

1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la riserva di cui al comma 1, sono destinati secondo le determinazioni dell'assemblea ai fini istituzionali della Società.

TITOLO VII

Scioglimento - Clausola compromissoria - Clausola finale

ART. 22

1. La Società si scioglie ricorrendo una delle cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 2485 e seguenti del codice civile.

ART.23

1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nel loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. I tre arbitri così nominati provvederanno a scegliere fra di loro il presidente del collegio. Nel caso di mancata individuazione entro trenta giorni dalla loro nomina, alla scelta del presidente provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.

2 Al collegio arbitrale sono, altresì, devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia delle delibere stesse.

3 Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

4 Il collegio arbitrale stabilisce a chi farà carico il costo dell'arbitrato o i criteri per l'eventuale ripartizione del costo stesso fra le parti in causa.

5 Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART.24

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nelle altre leggi.

F.TO GIULIANO URBANI

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.



Il Ministro delle Infrastrutture

*di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio n. 128, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289/2002;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 aprile 2004, con il quale sono state determinate le quote dei limiti di impegno relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, in attuazione del richiamato articolo 3 del decreto legge n. 72 del 2004;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A., continuano ad applicarsi per l'anno 2005 e per l'anno 2006 le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato decreto legge n. 72 del 2004;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legge n. 7 del 2005, che prevede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 un'ulteriore riserva del due per cento a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale sono state determinate le quote dei limiti di impegno relativi agli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, in attuazione del richiamato articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge n. 7 del 2005;



Il Ministro delle Infrastrutture

VISTO l'articolo 2, comma 102, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall'articolo 2, comma 407, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 7/2005, mentre per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legge;

VISTO l'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che autorizza, a decorrere dall'anno 2007, un contributo quindicennale di 200 milioni di euro da destinare a interventi infrastrutturali;

VISTO l'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che autorizza, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

VISTO l'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che autorizza, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001, la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

SENTITO il Ministro per i beni e le attività culturali, che si è espresso con la nota n. 2138 del 1 febbraio 2008.

DECRETA

Articolo 1

1. A valere sul contributo quindicennale decorrente dall'anno 2007 autorizzato dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'importo destinato ad interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture sul quale calcolare l'aliquota complessiva del cinque per cento in attuazione della normativa richiamata in premessa, ammonta a 143.270.000 euro annui per quindici anni. Conseguentemente, la quota del suddetto contributo da destinare agli interventi in favore dei beni ed attività culturali è determinata in 7.163.500 euro annui per quindici anni.

Articolo 2

1. A valere sul contributo quindicennale decorrente dall'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo destinato ad interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture sul quale calcolare l'aliquota complessiva del cinque per cento ai sensi della normativa richiamata in premessa, ammonta a 65.000.000 euro annui per quindici anni. Conseguentemente, la quota del suddetto contributo da destinare agli interventi in favore dei beni ed attività culturali è determinata in 3.250.000 euro annui per quindici anni.



Il Ministro delle Infrastrutture

2. A valere sul contributo quindicennale decorrente dall'anno 2008, di cui all'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto dell'accantonamento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge n. 296/2006, pari a 23.047.545 euro da porre a carico della prima annualità, gli importi destinati ad interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture sui quali calcolare l'aliquota del tre per cento in attuazione della normativa richiamata in premessa, ammontano a:

- 71.952.455 euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2008;
- 23.047.545 euro annui per quattordici anni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, le quote dei suddetti contributi da destinare agli interventi in favore dei beni ed attività culturali sono determinate in:

- 2.158.573 euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2008;
- 691.426 euro annui per quattordici a decorrere dall'anno 2009.

3. A valere sul contributo quindicennale decorrente dall'anno 2009, di cui all'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto dell'accantonamento da disporre ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge n. 296/2006, determinato in 23.047.545 euro da porre a carico della prima annualità, gli importi destinati ad interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture sui quali calcolare l'aliquota del tre per cento in attuazione della normativa richiamata in premessa, ammontano a:

- 71.952.455 euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2009;
- 23.047.545 euro annui per quattordici anni a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, le quote dei suddetti contributi da destinare agli interventi in favore dei beni ed attività culturali sono determinate in:

- 2.158.573 euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2009;
- 691.426 euro annui per quattordici a decorrere dall'anno 2010.

Articolo 3

1. I contributi quindicennali di cui all'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui quali calcolare l'aliquota del tre per cento in attuazione della normativa richiamata in premessa, ammontano a 99.600.000 euro annui per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Conseguentemente, la quota dei suddetti contributi quindicennali da destinare agli interventi in favore dei beni ed attività culturali è determinata in 2.988.000 euro annui per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.



Il Ministro delle Infrastrutture

Articolo 4

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la prescritta registrazione.

Roma, 2 MAR. 2008

Il Ministro delle Infrastrutture

A stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Minister of Infrastructure.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Minister of Economy and Finance.

MOD. 1000 B. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ARRIVO 11 APR. 2008
Prot. n. 3508
Del 14-4-08



CORTE DEI CONTI (Serviz. Generale) UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO SUI MINISTRI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI
22 LUG. 2008
Reg. 58 foglio 15

COMPTON UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO SUI MINISTRI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI
15 MAG. 2008
Prot. n. 1067

Il Ministro
Beni e le Attività Culturali

di concerto con
il Ministro delle infrastrutture

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

VISTO l'articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il quale stabilisce che "con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS SpA, ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.";

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che all'art. 3, comma 1, dispone che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS SpA, ai sensi del comma 4 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2007, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui al su citato articolo 3 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede che per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 un'ulteriore riserva del due per cento a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

VISTO l'art. 2, comma 102, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e l'art. 1, comma 1135 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", i quali dispongono che per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che autorizza, a decorrere dall'anno 2007, un contributo quindicennale da destinare a interventi infrastrutturali;

VISTO l'articolo 1, comma 977 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, autorizza la concessione di contributi quindicennali a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 marzo 2008;

VISTE le proposte acquisite agli atti rispettivamente in data 4 aprile 2008 prot. n. 6342/GAB, pervenuta da ARCUS SpA, e in data 8 aprile 2008 prot. n. 6550/GAB, pervenuta dalla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali;

CONSIDERATO che la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. è individuata dal comma 3 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 72 del 2004, quale soggetto incaricato di realizzare il programma degli interventi;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di approvare il suddetto programma per l'anno 2007;

DECRETA:

Art. 1

1. E' approvato l'allegato programma, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2007 da finanziare con le risorse individuate, ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1, comma 977, della legge 27



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

dicembre 2006, n. 296 e del citato decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 marzo 2008.

2. Conseguentemente alle quote dei limiti di impegno individuate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 marzo 2008, gli interventi individuati possono essere finanziati per l'importo massimo di € 107.390.067,80.

3. Con apposita convenzione da stipularsi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS s.p.a. ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **9 APR. 2008**

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI

F.lli

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

[Signature]

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Visto e Registrato al N. 46
Roma Li. 22.04.08

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
CENTRALE DEL BILANCIO
Dott. Antonio Musella

Area 1 RESTAURI

Anno	Localizzazione	Nome progetto	Responsabile/Aspirante	Finanziamento
2007	Abruzzo	Restauro Chiesa di S. Adolfo in Aielli Stazione	Diocesi/ Comune di Aielli (Aquila)	€ 400.000,00
2007	Campania	Restauro- consolidamento- edattamento "Palazzo Penne" NA	Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"	€ 1.500.000,00
2007	Campania	Mezzogiorno d'Italia il valore della memoria (Archivio Troncone e edificio)	Archivio fotografico Parisio-Soprintendenza Archivistica Campania	€ 300.000,00
2007	Campania	Progetto "Circuiti virtuosi"-Restauro beni culturali minori	Provincia di Napoli	€ 400.000,00
2007	Campania	Completamento Restauro della ex Chiesa di Santa Caterina da Siena ed attività di valorizzazione.	Associazione "Centro di Musica Antica Pietà de' Turchini"	€ 100.000,00
2007	Campania	Museo Diocesano	Arcivescovo metropolitano di Napoli	€ 650.000,00
2007	Campania	Teatro Sannazzaro- ristrutturazione e adeguamento	La.Ma.ing.	€ 700.000,00
2007	Emilia Romagna	Recupero dei teatri di Gualtieri, Luzzara e Reggiolo	Comune di Gualtieri	€ 1.000.000,00
2007	Emilia Romagna	Teatro Nuovo di Salsomaggiore	Comune di Salsomaggiore terme	€ 300.000,00
2007	Friuli Venezia Giulia	Piano strategico culturale della città di Aquileia	Costituenda fondazione-Regione Friuli Venezia Giulia	€ 1.500.000,00
2007	Lazio	Restauro "Palazzina Fumasoni Bondi"	Parrocchia Santa Maria in Trastevere	€ 800.000,00
2007	Lazio	Allestimento del Museo dell'Abbazia di Montecassino	Abbazia di Montecassino	€ 1.000.000,00
2007	Lazio	Restauro chiesa San Francesco dei Cappuccini-Frascati	Convento dei Cappuccini-Frascati	€ 1.000.000,00
2007	Lazio	Bioparco di Roma- Restauro Padiglioni	Fondazione Bioparco di Roma	€ 700.000,00
2007	Lazio	Restauro dipinti Museo Arma dei Carabinieri	Museo storico arma carabinieri	€ 20.000,00
2007	Lazio	Restauro Fontana Quattro fiumi	Fondazione Droghetti e ICR	€ 180.000,00
2007	Lazio	Ristrutturazione Basilica San Pancrazio Martire	Diocesi di Albano	€ 700.000,00
2007	Lazio	Restauro conservativo di Palazzo Leopardi	Comunità di S. Egidio ACAP onlus	€ 800.000,00
2007	Lazio	Villa Falconieri e Frascati	Mibac-Soprintendenza Beni architettonici e paesaggio Lazio	€ 400.000,00
2007	Liguria	Chiosco della musica	Comune di Rapallo	€ 200.000,00
2007	Lombardia	Recupero e valorizzazione Area archeologica Capitolium	Comune di Brescia	€ 1.500.000,00
2007	Lombardia	Villa Reale Monza- Corpo Centrale – Stanze di Rappresentanza – Opere di Completamento del Restauro	Comune di Monza	€ 800.000,00
2007	Lombardia	Villa Necchi	FAI	€ 2.200.000,00
2007	Marche	Museo diocesano "Albani"- ampliamento e riqualificazione funzionale	Arcidiocesi di Urbino	€ 400.000,00
2007	Marche	Polo culturale di eccellenza di Palazzo Berardi	Comune di Cagli	€ 350.000,00
2007	Piemonte	Riqualificazione complesso monumentale della Rocca di Costiglione d'Asti	Associazione Premio Grinzane Cavour	€ 500.000,00
2007	Puglia	Restauro Parrocchia San Giovanni Elemosiniere	Parrocchia di San Giovanni Elemosiniere (Morciano di Leuca - Leuca)	€ 400.000,00
2007	Umbria	Restauro Rocca di Sant'Apollinare	Fondazione per l'istruzione agraria	€ 1.000.000,00
2007	Veneto	Chiesa degli Zoccoli	Comune di Este	€ 500.000,00
2007	Veneto	Museo Giosira di Bergantino (palazzo Strozzi)	Comune di Bergantino -Rovigo	€ 500.000,00
Prosecuzioni/ Rifinanziamenti				
2007	Campania	Palazzo Caracci	Padri Gesuiti	€ 300.000,00
2007	Campania	San Lorenzo Maggiore "Biblioteca Landolfo Caracciolo"	Istituto Politeia	€ 400.000,00
2007	Campania	Basilica di Pompei il lotto	Basilica di Pompei	€ 1.000.000,00
2007	Lombardia	Fondazione Pier Lombardo – Risanamento e recupero conservativo, nonché adeguamento tecnologico del Teatro Franco Parenti.	Fondazione Pier Lombardo - Milano	€ 2.000.000,00
2007	Lombardia	Museo del Design	Fondazione la Triennale	€ 300.000,00
2007	Marche	Colombarone scavi archeologici	Comune di Pesaro	€ 400.000,00
2007	Calabria	Sibari- Cantiere Casa Bianca- IV lotto	Scuola Archeologica Italiana di Atene	€ 400.000,00
2007	Campania	Teatro "Bellini" di Napoli – interventi di restauro e manutenzione	Comune di Napoli	€ 1.000.000,00
2008	Abruzzo	Tandem - Il parco delle arti	Associazione Teatrozela	€ 400.000,00
2008	Campania	Restauro Santuario Addolorata	Missionari dei Sacri Cuori (Beato Gaetano Errico)	€ 185.000,00
2008	Campania	Villa delle ginestre	Ente per la Villa Vesuviana	€ 1.000.000,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2008	Campania	Museo Storico	Teatro San Carlo	€ 480.000,00
2008	Lazio	Restauro del chiostro dei Santi Quattro Coronati a Roma	Basilica dei Santi Quattro Coronati a Roma (Monache Agostiniane?)	€ 300.000,00
2008	Lazio	Strutture tecniche di supporto e innovazione tecnologica	Auditorium Conciliazione	€ 400.000,00
2008	Lazio	Consolidamento strutturale e restauro Chiesa S. Francesco di Paola	Ordine dei padri minori di S. Francesco di Paola	€ 300.000,00
2008	Lazio	Complesso monumentale ex convento delle Benedettine	Pontificio Istituto Maestre Pie Filippine	€ 400.000,00
2008	Lazio	Consolidamento strutturale e restauro Basilica S. Andrea delle Fratte Roma	Basilica Parrocchiale S. Andrea delle Fratte	€ 700.000,00
2008	Lazio	Recupero complesso monumentale Sant'Agnese	Casa di Sant'Agnese dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi	€ 250.000,00
2008	Lazio	Biblioteca di danza - Recupero edificio Castello dei Cesari	Fondazione dell'Accademia nazionale di danza	€ 200.000,00
2008	Marche	Polo musicale di Pesaro	Arcidiocesi di Pesaro	€ 600.000,00
2008	Piemonte	Città e Cattedrali	Fondazione CRT	€ 6.700.000,00

TOTALE AREA 1

€ 38.315.000,00

Area 2 PAESAGGIO

Anno	Localizzazione	Nome progetto	Proponente/destinatario	Finanziamento
2007	Toscana	Modelli di analisi e intervento Val D'Orcia	Grossello	€ 880.000,00
2007	Toscana	Bacino valle del Serchio-Le Rocche	Comunità montane Valle del Serchio e Garfagnana	€ 3.000.000,00
2007	Lazio	Vulci	Mastarna S.p.A.	€ 1.088.000,00
2008	Liguria	Intervento recupero paesistico isola Palmaria	Regione Liguria	€ 200.000,00
TOTALE AREA 2				€ 5.168.000,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AREA 3 SPETTACOLO				
Anno	Localizzazione	Nome progetto	Rapportante/destinatario	Finanziamento
2007	Campania	Progetto Quattro secoli di grande musica	Associazione Scarlatti	€ 100.000,00
2007	Campania	Sistema informativo archeologico	Seconda Università di Napoli- Dip componenti naturali territorio	€ 102.000,00
2007	Emilia Romagna	Reggio Emilia Contemporanea- Fido	Fondazione "I Teatri"	€ 500.000,00
2007	Emilia Romagna	Opera Web Television	Fondazione Teatro comunale Bologna	€ 700.000,00
2007	Emilia Romagna	Ravenna Festival	Fondazione Ravenna Festival	€ 500.000,00
2007	Emilia Romagna	Sistema informativo archeologico	Università di Bologna	€ 100.000,00
2007	Italia	Progetto sale cinematografiche Schermi di qualità	AGIS	€ 3.500.000,00
2007	Lazio	Nuovi poli culturali	Fondazione RomaEuropa	€ 500.000,00
2007	Lazio	Attività 2008 (Scuderie Quirinale, Casina Cinema, Casa Jazz, Palazzo Esposizioni)	Azienda Speciale Palaexpo	€ 1.000.000,00
2007	Lazio	Sistema informativo archeologico	Università La Sapienza- Facoltà Scienze umanistiche	€ 120.000,00
2007	Puglia	Sistema informativo archeologico	Università del Salento- Lecce	€ 115.000,00
2007	Sicilia	O'Scià	Fondazione O'Scià	€ 100.000,00
2007	Toscana	Aperto per restauro -fase 2	Palomar- Soprintendenza Siena	€ 25.000,00
2007	Toscana	Sistema informativo territoriale archeologico	Università di Siena	€ 120.000,00
2007	Veneto	Biennale di Venezia-64. mostra intern. Cinema- Progetto comunicazione e tecnologie a supporto	Fondazione La Biennale di Venezia	€ 2.000.000,00
2007	Veneto	Mostra "Tiziano l'ultimo atto"	Amministrazione provinciale di Belluno	€ 200.000,00
2007	Veneto	Sistema informativo territoriale geoarcheologico	Università di Padova	€ 124.000,00
2007	Lazio	I Percorsi del Giglio- Turismo culturale tra letteratura ed arte	Società Dante Alighieri	€ 200.000,00
2007	Emilia Romagna	Orchestra Cherubini	Fondazione Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini"	€ 500.000,00
2008	Basilicata	Il grande spettacolo dell'acqua	Fondazione insieme per..	€ 672.000,00
2008	Campania	Eruzione	Associazione culturale Sabu	€ 50.000,00
2008	Campania	Prospettive interreligiose e culturali	Celear- Seconda Università Napoli	€ 300.000,00
2008	Campania	Napoli millenaria	Associazione Palatina	€ 200.000,00
2008	Campania	Itinerarium	Opera nazionale insieme per la solidarietà (ONIS)	€ 100.000,00
2008	Italia-Estero	Polvere di Bagdad	Associazione Compagnia Italiana	€ 300.000,00
2008	Italia	Israele 60	Associazione Israele 60	€ 300.000,00
2008	Lazio	La Divina Commedia	Nova Ars	€ 250.000,00
2008	Lazio	Mostra Giotto	Comunicare organizzando srl	€ 500.000,00
2008	Lazio	Mostra Luciano Pavarotti	Oltre il duemila	€ 500.000,00
2008	Lazio	Ampliamento tecnologico "Piccolo Lirico Teatro Flaminio"	Associazione Thalleia	€ 150.000,00
2008	Lazio	Giornata mondiale per la diversità culturale 2008	AIDC	€ 120.000,00
2008	Lazio	Cineconcerto-l'orchestra di piazza Vittorio	Associazione culturale apollo undici	€ 600.000,00
2008	Lazio	San Francesco: cultura e spiritualità del Santo patrono d'Italia	Minoritica Provincia Romana dei SS. Apostoli Pietro e Paolo	€ 100.000,00
2008	Lazio	La settimana della musica	Sudovest produzioni srl	€ 100.000,00
2008	Lazio	80 anni del Teatro dell'Opera di Roma	Fondazione Teatro dell'Opera di Roma	€ 800.000,00
2008	Lazio	..e continua a volare	Modo Comunicazione srl	€ 400.000,00
2008	Lazio	Equilibrio	Musica per Roma	€ 800.000,00
2008	Lazio	Rassegna Internazionale di musica e danza	Ambra Jovinelli	€ 294.000,00
2008	Lazio	Festa del Cinema	Fondazione Festa del Cinema	€ 400.000,00
2008	Lombardia	Grandi Interpreti- Carla Fracci	Fondazione Teatro Carlo Taroni	€ 200.000,00
2008	Umbria	Todi arte festival	Comune di Todi	€ 300.000,00
	Italia	Opera oggi	Operataggi srl	€ 200.000,00
TOTALE				€ 18.042.000,00